**Art. 21 Costituzione Italiana**

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [*cfr. art.*[*111 c.1*](https://www.senato.it/1025?sezione=135&articolo_numero_articolo=111)] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

**Per approfondire:**

* https://www.youtube.com/watch?v=kNGYQ5TRUog
* http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/articolo-21-la-libert%c3%a0-di-pensiero-e-di-espressione-costituente-e-costituzione/3077/default.aspx
* <https://www.raicultura.it/filosofia/articoli/2019/01/Remo-Bodei-larticolo-21-della-Costituzione-nellera-di-Internet-922abf5f-f540-49a5-84f1-c93400119bd9.html>
* <http://www.raiscuola.rai.it/articoli/articolo-21/9792/default.aspx>